Firmato digitalmente da:
DG PER LA DIGITALIZZAZIONE
In data:
Wednesday, 04 November 2026 11:46:52
Motivazione:
m_inf.AA17355.CPPA_REG_ORDINANZE.R.0000109.04-11-2026

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO

ORDINANZA

(interdizione della banchina denominata "Cimitero" di Ustica)

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Palermo

VISTA la nota prot. 124305/DRT del 03/11/2026 dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio 2, con la quale comunica che, il Consorzio Fenix (aggiudicatario dei lavori) e l'impresa Cooptata Althea S.r.l., a partire dal 04/11/2026 e fino al completamento dell'attività, effettuerà i lavori relativi al ripristino dei danni subiti dalla sovrastruttura in acciaio della banchina "Cimitero" dell'Isola di Ustica, a seguito dell'evento calamitoso c.d. "ciclone Harry", con smontaggio delle passerelle danneggiate e successiva installazione delle nuove strutture;

VISTA la mail datata 29/10/2026, con la quale il Sindaco di Ustica, al fine di poter consentire un regolare approvvigionamento dell'isola ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani con particolare riferimento al rifiuto "umido", propone alla Società Fenix, di alternare le settimane di chiusura dello scalo, proponendo una pausa dei lavori nella settimana compresa tra il 09/11/2026 ed il 15/11/2026;

VISTA l'ordinanza n.47/2009 datata 15.05.2009 della Capitaneria di porto di Palermo, con il quale vengono disciplinati gli ormeggi nel porto di Ustica;

CONSIDERATO che la banchina denominata "Cimitero" sita al Nord dell'Isola di Ustica è abitualmente destinata all'ormeggio della nave di linea proveniente da Palermo, per lo sbarco e l'imbarco di mezzi pesanti che trasportano rifiuti e materiali di vario genere e quindi di fondamentale importanza per l'approviggionamento di beni necessari al sostentamento dell'Isola;

RITENUTO NECESSARIO tutelare la pubblica incolumità e nel contempo ripristinare l'operatività della banchina;

VISTI: gli articoli 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

VISTO: il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171 recante "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172";

RENDE NOTO

Dal 04 novembre 2026 (dopo la partenza della Mn SIBILLA) fino al 08 novembre 2026 e dal 16 novembre 2026 fino al termine dei lavori, l'impresa Cooptata Althea S.r.l. per conto del

Consorzio Fenix S.r.l., effettuerà i lavori di ripristino dei danni subiti dalla sovrastruttura in acciaio della banchina “Cimitero” a seguito dell’evento calamitoso c.d. “ciclone Harry” con smontaggio delle passerelle danneggiate e successiva installazione delle nuove strutture.

O R D I N A

Articolo 1
(Interdizione della banchina Cimitero)

Dopo la partenza della motonave Sibilla del giorno 04/11/2026 fino al giorno 08/11/2026 e dal 15/11/2026 fino al termine dei lavori, è fatto divieto:

- di transito, ormeggio e ancoraggio di qualsiasi mezzo nautico, a meno di 50 metri dalla banchina;
- di accesso, transito e permanenza o sosta di persone e veicoli;
- di ogni attività subacquea nello specchio acqueo antistante la predetta banchina fino ad una distanza di 50 metri dalla stessa.

Ai suddetti divieti non sono soggetti il personale, i veicoli ed i mezzi della ditta incaricata dei lavori nonché il personale, ed i mezzi della Guardia Costiera e delle forze di Polizia in servizio di vigilanza/controllo.

Articolo 2
(Disposizioni finali)

La presente Ordinanza è emanata ai fini della sicurezza della navigazione e delle operazioni portuali, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità, nonché della tutela dell’ambiente marino e costiero.

Il Comune di Ustica è invitato a predisporre idonee transenne o equivalenti sistemi di interdizione dell’accesso di veicoli e persone.

L’impresa Cooptata Althea S.r.l. ed il Consorzio Fenix scarl rimangono responsabili, con gli eventuali ulteriori soggetti individuati dalla legge, per qualsiasi danno eventualmente arrecato a persone e/o cose e/o all’ambiente marino e costiero, nel corso dello svolgimento delle attività, anche qualora il danno non derivi dall’inosservanza delle prescrizioni impartite con la presente Ordinanza.

I contravventori alla presente ordinanza, oltre ad essere ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che potrebbero derivare a persone e/o cose e/o all’ambiente marino e costiero, saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca diverso specifico illecito amministrativo o penale, ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione nonché ai sensi dell’art. 53 del Dlgs. 171/05 e successive modifiche ed integrazioni.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze, nonché opportuna diffusione agli interessati.

Palermo, *(vedi data gruppo firma)*

D’ordine
IL CAPO REPARTO
TECNICO AMMINISTRATIVO
C.V. (CP) Vincenzo CASCIO

Firmato Digitalmente da/Signed by:
VINCENZO CASCIO

In Data/On Date:
mercoledì 4 novembre 2026 11:38:32